Mediatore europeo

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. *Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra* politica linguistica e di traduzione [Link].

Decisione della Mediatrice europea nell'indagine congiunta 853/2020/KR sulla decisione della Commissione europea di aggiudicare un appalto a BlackRock Investment Management per lo svolgimento di uno studio riguardante l'integrazione degli obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle norme bancarie dell'UE

Decisione
Caso 853/2020/KR - **Aperto(a) il** 20/05/2020 - **Decisione del** 23/11/2020 - **Istituzione coinvolta** Commissione europea (Cattiva amministrazione non riscontrata) |

Caso 1032/2020/KR - **Aperto(a) il** 06/07/2020 - **Decisione del** 23/11/2020 - **Istituzione coinvolta** Commissione europea (Cattiva amministrazione non riscontrata) |

Caso 1119/2020/KR - **Aperto(a) il** 06/07/2020 - **Decisione del** 23/11/2020 - **Istituzione coinvolta** Commissione europea (Cattiva amministrazione non riscontrata) |

Il caso riguarda la decisione della Commissione europea di aggiudicare un appalto a BlackRock Investment Management per lo svolgimento di uno studio sull'integrazione degli obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle norme bancarie dell'UE. La Mediatrice ha avviato un'indagine dopo aver ricevuto denunce da deputati del Parlamento europeo e da una coalizione di organizzazioni della società civile. L'indagine ha esaminato in quale modo la Commissione avesse valutato l'offerta della società nel contesto degli inviti a presentare proposte per l'esecuzione dello studio citato.

La Mediatrice ha accertato che l'offerta della società dava adito a perplessità. In primo luogo, se un offerente ha un interesse finanziario diretto o indiretto nell'andamento di un mercato, perché investe in quel mercato o vi gestisce investimenti, sussiste un rischio evidente che tali interessi possano influenzare l'esito delle sue attività in termini a lui favorevoli. È questo il caso della società in questione. In secondo luogo, per effetto della ponderazione applicata dalla

Commissione nella propria valutazione, il basso prezzo offerto dalla società ottimizzava le sue possibilità di aggiudicarsi l'appalto. L'aggiudicazione dell'appalto potrebbe mettere la società in condizione di acquisire conoscenze ed esercitare influenza su un'area di investimento in crescita che è di grande e sempre maggiore rilevanza per i suoi clienti e, conseguentemente, per la società stessa.

La Mediatrice conviene che sussistono legittime preoccupazioni circa il rischio di conflitti di interesse che potrebbero incidere negativamente sull'esecuzione del contratto, considerato che la società ha un manifesto interesse nella definizione della normativa futura dell'UE che avrà effetti sulla società stessa e sui suoi clienti. La Mediatrice ha concluso che la Commissione avrebbe dovuto essere più rigorosa e tenere conto di una prospettiva più ampia quando ha verificato, in conformità delle norme, se la società non fosse gravata da un conflitto di interesse tale da incidere negativamente sulla sua capacità di dare esecuzione al contratto. Tuttavia, tali mancanze non giungono a configurare un caso di cattiva amministrazione, considerati i limiti che la normativa dell'UE sull'aggiudicazione di appalti in simili situazioni impone al personale della Commissione incaricato dell'aggiudicazione dell'appalto.

La Mediatrice propone che la Commissione aggiorni i propri orientamenti per le procedure degli appalti pubblici dei servizi correlati alle politiche, dando al proprio personale indicazioni chiare su quando escludere offerenti a causa di conflitti di interesse che potrebbero incidere negativamente sull'esecuzione dell'appalto. La Mediatrice suggerisce altresì che la Commissione rifletta anche sulla necessità di un aggiornamento specifico delle norme applicabili, allo scopo di renderle più pertinenti alle attuali ambizioni delle politiche dell'UE. L'UE sta pianificando un periodo caratterizzato da livelli di spesa e di investimento senza precedenti, che comporteranno necessariamente relazioni significative con il settore privato.

La presente decisione sarà trasmessa anche ai legislatori dell'UE, che hanno il compito di concordare la base giuridica della «transizione verde», comprese le modalità adeguate per incidere sul suo sviluppo e la sua realizzazione.

Contesto della denuncia

1. La Commissione europea sta sviluppando strumenti e meccanismi per integrare i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nel quadro prudenziale (rischio) bancario dell'UE e nelle strategie commerciali e nelle politiche di investimento delle banche.

2. Questo lavoro fa seguito a una risoluzione del Parlamento europeo che ha chiesto un progetto per sviluppare metodologie che potrebbero essere utilizzate dalle autorità di vigilanza per valutare e misurare i rischi ambientali ai quali le banche possono essere esposte, compresi i rischi connessi all'ammortamento delle attività a causa di modifiche del quadro normativo [1] .

3. In tale contesto, il 30 luglio 2019 la Commissione ha indetto un bando di gara per uno studio. Lo scopo dello studio era quello di delineare la situazione attuale nei confronti di tali rischi e di identificare le sfide nell'affrontare questo problema in generale. Lo studio rappresenta un primo passo nello sviluppo di strumenti e meccanismi futuri, su cui la Commissione sta consultando più ampiamente. (Si veda l'allegato 1 per dettagli sullo scopo dello studio e sui compiti del contraente).

4. Prima del termine del 9 ottobre 2019, la Commissione ha ricevuto nove offerte, tra cui una da BlackRock Investment Management (UK) Limited [2] (di seguito "BlackRock Investment Management" o "la società"). BlackRock Investment Management fa parte di BlackRock Inc., che è il più grande gestore patrimoniale del mondo, con **$ 7,4 trilioni di asset in** gestione. La società era l'unico grande gestore di investimenti nel pool di offerenti.

5. Tra l'11 ottobre 2019 e la fine di novembre 2019 la Commissione ha valutato le nove offerte. Tra il 28 novembre 2019 e il 16 dicembre 2019 la Commissione ha chiarito alcuni aspetti relativi all'offerta della società. Il 30 gennaio 2020 la Commissione ha completato la valutazione delle offerte. **Il 2 marzo 2020 la Commissione e BlackRock Investment Management hanno firmato il contratto.** Il 1º aprile 2020 la Commissione ha reso pubblica la sua decisione alla società il contratto. (Si veda l'allegato 2 per maggiori dettagli sulla linea temporale.)

6. Il 17 aprile 2020 i denuncianti [3] hanno scritto alla Commissione esprimendo preoccupazione per la sua decisione di aggiudicare l'appalto per il presente studio a BlackRock Investment Management. Poiché la Commissione non ha risposto entro un mese, i denuncianti si sono rivolti al Mediatore, che ha avviato un'indagine sulla mancata risposta della Commissione.

L'inchiesta

7. Il 5 giugno 2020 la Commissione ha risposto ai denuncianti e ha successivamente pubblicato la sua risposta dettagliata ai punti sollevati [4] .

8. L'11 giugno i denuncianti hanno presentato osservazioni al Mediatore in merito alla risposta della Commissione, invitandola a esaminare nel merito la denuncia. Il Mediatore ha valutato il merito e ha deciso che vi erano motivi per proseguire l'indagine.

9. Due denunce analoghe sono state successivamente aggiunte all'indagine [5] .

10. L'indagine esamina la decisione di aggiudicare l'appalto a BlackRock e il modo in cui la Commissione ha valutato l'offerta della società. In particolare, l'indagine verte sulla questione se la Commissione abbia trattato adeguatamente il rischio di conflitti di interesse quando ha aggiudicato l'appalto nel caso di specie.

11. La squadra investigativa del Mediatore ha ispezionato i documenti contenuti nel fascicolo della Commissione e ha tenuto una riunione con i rappresentanti della Commissione per

discutere le questioni derivanti dall'ispezione. I denuncianti hanno commentato la versione non riservata [6] della relazione redatta a seguito di tale riunione [7] .

Argomenti presentati al Mediatore

Della Commissione

[8] Valutazione dei conflitti di interesse

12. Il regolamento finanziario [9] stabilisce il diritto dell'UE sulle modalità di svolgimento delle procedure di appalto pubblico finanziate dal bilancio dell'UE. Il documento interno della Commissione sul "vade mecum in materia di appalti pubblici" fornisce orientamenti al personale della Commissione in questo settore. 'Vade mecum' è un termine latino che significa guida.

13. La Commissione ha fatto riferimento a una serie di disposizioni del regolamento finanziario pertinenti alla presente indagine (cfr. allegato 3). Tra queste disposizioni figura l'obbligo di verificare che un offerente [10] " *non sia soggetto a conflitti di interesse che possono incidere negativamente sull'esecuzione dell'appalto"* [11] La Commissione ha affermato che, prima di aggiudicare l'appalto in questione, aveva verificato che la società non era soggetta ad alcun conflitto di interessi che potesse incidere negativamente sull'esecuzione del contratto.

14. In tale contesto, la Commissione ha affermato che la direzione generale responsabile, vale a dire la "Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali" (**DG FISMA**), nonché il comitato di valutazione [12] per la procedura di gara d'appalto, erano ben consapevoli del modello di business della società e delle sue operazioni.

15. La Commissione ha rilevato due fattori attenuanti. In primo luogo, l'azienda effettua investimenti per conto di altri. In secondo luogo, il portafoglio di investimenti della società è consistente e copre molti settori diversi, tra cui gli investimenti nelle energie rinnovabili e nei combustibili fossili, ad esempio.

16. La Commissione ha sottolineato di aver riflettuto anche sul fatto che la società è membro di due organizzazioni il cui lavoro dovrebbe essere esaminato nell'ambito del contratto [13] Questo, ha sostenuto la Commissione, non è fonte di preoccupazione, in quanto l'influenza che la società esercita su tali flussi di lavoro è percepita come limitata a causa della natura associativa di tali organizzazioni.

17. Inoltre, la Commissione ha descritto lo studio come " *in gran parte di natura tecnica e analitica", consistente in un* bilancio e nella raccolta di prove [14] . La Commissione ha inoltre affermato che lo studio prodotto sarà solo uno dei numerosi rapporti, consultazioni e studi condotti dalla Commissione nel settore della finanza sostenibile. [15] A causa di ciò, e a causa della natura dei compiti da svolgere, la Commissione ha concluso che non vi erano rischi ingestibili in termini di attività di investimento della società che potrebbero incidere negativamente sul suo lavoro per lo studio.

18. La Commissione ha indicato che, ai sensi del contratto, la società " *ha pochissima discrezionalità per quanto riguarda il modo in cui riassume e presenta le sue conclusioni* ". Inoltre, il contratto " *non richiede che BlackRock Investment Management fornisca consulenza alla Commissione sulla politica futura* ".

19. La Commissione ha concluso che la società i. non era esclusa dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione sulla base dei criteri applicabili [16] , ii. soddisfaceva i criteri di selezione e iii. aveva presentato un'offerta che presentava il miglior rapporto qualità/prezzo rispetto alle altre offerte [17] .

Prezzo basso

20. Secondo la valutazione iniziale della Commissione, il prezzo di BlackRock Investment Management sembrava essere *"anormalmente basso in relazione al volume del mercato fissato nel capitolato d'oneri"* **[18]** . La Commissione le ha pertanto chiesto di chiarire alcuni elementi della sua offerta, come è tenuta a fare [19] .

21. A tale riguardo, la Commissione ha chiesto alla società di spiegare la sua offerta finanziaria e se ha beneficiato di condizioni eccezionalmente favorevoli per fornire i servizi, anche attraverso, ad esempio, la concessione di aiuti di Stato. La Commissione ha inoltre chiesto alla società di dimostrare di rispettare le leggi ambientali, sociali e del lavoro applicabili. In seguito alla sua risposta, la Commissione ha inoltre chiesto alla società di dimostrare che il prezzo offerto era coerente con gli altri che aveva offerto ai clienti del settore pubblico.

Misure di mitigazione per prevenire i conflitti di interesse

22. La Commissione ha osservato che la valutazione dei conflitti di interesse è importante anche durante la fase di attuazione del contratto. A questo proposito, ha affermato che la società è tenuta ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire eventuali conflitti di interesse. Qualora si verificasse durante la fase di attuazione, l'impresa deve immediatamente prendere provvedimenti per correggere la situazione e informarne per iscritto la Commissione il prima possibile. In caso di violazione di tali termini, il contratto potrebbe essere risolto.

23. La Commissione ha sottolineato che l'offerta della società aveva affrontato il modo in cui avrebbe rispettato il suo obbligo di prevenire i conflitti di interesse attraverso un ostacolo all'informazione [20] , tra il ramo consultivo della società, **Blackrock Financial Markets Advisory** , e il resto dell'attività, che garantisce: *"separazione fisica delle attività del progetto dal gruppo Investimenti di BlackRock e che le informazioni relative allo studio non confluiscono in altre parti dell'attività di BlackRock"* [21] . La Commissione ha ritenuto che ciò fosse un punto di forza dell'offerta di questa società, in quanto nessuna delle altre offerte indicava in dettaglio come gli offerenti si sarebbero presi cura dei conflitti di interesse durante l'esecuzione del contratto.

24. La Commissione ha osservato che l'efficacia della barriera informativa di BlackRock Investment Management è soggetta a verifiche periodiche da parte del dipartimento Legal & Compliance della società e di revisori interni ed esterni. Se necessario, il contratto autorizza inoltre la Commissione e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a verificare o richiedere un audit sull'esecuzione del contratto [22] .

Da parte dei denuncianti

Valutazione dei conflitti di interesse

25. I denuncianti hanno sostenuto che il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato alla società in questione, in quanto è soggetto a conflitti di interesse che possono incidere negativamente sull'esecuzione del contratto.

26. In primo luogo, i denuncianti hanno sostenuto che la società gestisce ingenti investimenti in grandi società di combustibili fossili e banche di importanza sistemica. Poiché entrambi i settori potrebbero essere influenzati da nuove norme sulle questioni ESG a livello dell'UE, la società potrebbe cercare di influenzare l'elaborazione delle politiche in modo da favorire la sua attività di gestione degli investimenti. Il contratto potrebbe prestarsi a questo, in quanto il contraente dispone, come ha ammesso la Commissione, di un certo margine di discrezionalità per quanto riguarda le prove di cui tiene conto e le migliori pratiche da esso individuate (cfr. punto 18). Dato ciò che è richiesto dal capitolato d'oneri [23] , questo non è solo ipotetico, ma probabile che accada, hanno detto.

27. I denuncianti hanno anche sostenuto che la società ha opinioni predeterminate su questioni relative allo studio, in quanto BlackRock è un membro di diversi gruppi di lobbisti che hanno sostenuto un approccio specifico all'integrazione dei fattori ESG nelle norme dell'UE per le banche [25] .

28. I denuncianti hanno suggerito cautela nei confronti dei fattori attenuanti individuati dalla Commissione. Hanno detto che anche se la società agisce solo come gestore degli investimenti dei suoi clienti, il conflitto di interessi esiste ancora a causa del reciproco interesse finanziario dell'azienda e dei clienti. Se gli investimenti vanno bene, entrambi ne beneficiano.

29. Per quanto riguarda la gamma diversificata di investimenti che la società ha in gestione, anche nelle energie rinnovabili, i denuncianti hanno affermato di essere ben consapevoli del fatto che BlackRock, a loro avviso, aveva recentemente cercato di migliorare le sue credenziali come gestore di investimenti sostenibili. [26] Si riferivano tuttavia all'analisi che sostiene che BlackRock gestisce 17 miliardi di dollari di investimenti negli sviluppatori di impianti a carbone, che, insieme ad altri investimenti in combustibili fossili, fanno i loro investimenti nelle energie rinnovabili, sostengono, a questo punto, minori in confronto.

30. In secondo luogo, i denuncianti hanno fatto riferimento a un interesse professionale conflittuale, in quanto la società è membro di due organizzazioni il cui lavoro dovrebbe essere esaminato nell'ambito del contratto (cfr. nota 13). Si tratta di una questione professionale conflittuale ai sensi del regolamento finanziario [28] (cfr. allegato 3) e avrebbe dovuto costituire un fattore di esclusione. I denuncianti osservano che la società ha commentato pubblicamente i meriti delle proposte elaborate nel contesto di queste due organizzazioni di appartenenza. Ad esempio, quando il *Sustainable Finance Working Group dell'Institute for International Finance* ha annunciato la sua proposta sulla tassonomia degli investimenti sostenibili, il CEO di BlackRock è stato uno dei soli due rappresentanti del settore citati nel comunicato stampa.

31. Infine, i denuncianti hanno sottolineato che, sebbene la Commissione possa raccogliere contributi da varie fonti per informare le proprie politiche nel settore dello studio, vi è una differenza tra l'esecuzione di uno studio approfondito, come nel caso di specie, e la semplice presentazione di uno dei numerosi contributi a una più ampia consultazione della Commissione (cfr. anche la nota 15).

Prezzo basso

32. I denuncianti hanno affermato di essere anche sospettosi del fatto che un'offerta di qualità molto elevata, come la Commissione stessa riteneva che l'offerta vincente sarebbe stata effettuata solo al 50 % del prezzo soglia (cfr. nota 18).

Misure di mitigazione per prevenire i conflitti di interesse

33. I denuncianti hanno osservato che il contratto e il capitolato d'oneri specificano che dovrebbero essere raccolti dati esaurienti sulle strategie delle banche in materia di ESG, e in particolare sul modo in cui valutano il rischio. I denuncianti affermano pertanto di presumere che il contratto fornirà alla società l'accesso a informazioni non disponibili per altri.

34. Per quanto riguarda la "barriera d'informazione" che la società afferma di avere [29], i denuncianti si sono chiesti se la Commissione avesse i mezzi per controllare adeguatamente tale situazione.

35. I denuncianti hanno anche fatto riferimento a commenti pubblici [30] su un altro, recente contratto tra il ramo di consulenza della società che svolge anche il contratto per la Commissione, **BlackRock Financial Markets Advisory,** e un'autorità pubblica, vale a dire la Federal Reserve Bank di New York. [31] Questo contratto menziona che " *alcuni dirigenti senior di BlackRock possono stare in cima alla barriera di informazione tra il gruppo [BlackRock's Financial Markets Advisory] e il resto di BlackRock. A causa della portata delle loro responsabilità lavorative, queste persone possono avere accesso alle informazioni riservate su un lato di un muro mentre svolgono compiti dall'altro lato del muro. Le politiche e le procedure sulla barriera d'informazione di BlackRock richiedono alle persone che si trovano in cima al muro di esercitare particolare cautela per evitare la diffusione impropria o l'uso improprio di informazioni riservate in conformità con le politiche e le procedure della barriera d'informazione di BlackRock.* " I denuncianti hanno avvertito che, sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili, non si può escludere che i dirigenti di BlackRock possano anche trovarsi in cima alla barriera di informazione applicabile al contratto con la Commissione. In tal caso, questi dirigenti di BlackRock potrebbero, secondo i denuncianti, essere tentati di utilizzare informazioni riservate relative ai contratti nelle decisioni di gestione degli investimenti.

Valutazione del Mediatore

Valutazione dei conflitti di interesse

36. Il Mediatore è pienamente consapevole del fatto che, per svolgere bene il suo lavoro in questo settore, la Commissione si avvale in parte delle risorse e delle competenze dell'industria che è anche coinvolta nella regolamentazione. Il Commissario Dombrovskis ha dichiarato che "la sua *forte convinzione che la transizione verde non può avvenire senza la piena partecipazione del settore privato, poiché gli investimenti pubblici semplicemente non saranno sufficienti* " [32] . È quindi importante che la Commissione consulti ampiamente e raccolga tutte

le informazioni pertinenti per le questioni sulle quali prepara proposte politiche.

37. La questione in questo caso è se fosse opportuno che la Commissione selezionasse un'impresa per condurre uno studio, il cui contenuto confluirà in una politica che determinerà il modo in cui alcuni degli interessi commerciali di tale società saranno controllati e regolamentati.

38. Anche se questo **non è stato il primo appalto aggiudicato alla società dalla Commissione** [33] e il suo valore era relativamente basso, il Mediatore ritiene di evidenziare la sfida più ampia di come la Commissione possa incoraggiare la partecipazione del settore privato globale in determinati settori politici, proteggendo nel contempo da eventuali influenze indebite di questo stesso settore.

39. Nel contesto degli appalti pubblici per contratti di servizi connessi alle politiche, la Commissione deve applicare le norme per quanto riguarda i conflitti di interesse che possono incidere in modo equo sull'esecuzione del contratto. Tutti gli offerenti che non sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione e che soddisfano i criteri di selezione dovrebbero essere trattati allo stesso modo.

40. Il regolamento finanziario stabilisce che un appalto è aggiudicato a condizione che l'amministrazione aggiudicatrice abbia verificato che l'offerente non è soggetto a conflitti di interesse che possono incidere negativamente sull'esecuzione dell'appalto. [34] Nell'effettuare tale valutazione, la Commissione può escludere un offerente da una procedura di appalto solo se la situazione di conflitto di interessi cui si riferisce è reale e non ipotetica [35] . Come hanno stabilito i giudici europei, l'esclusione di un offerente in caso di conflitto di interessi è essenziale quando non esiste un rimedio più adeguato per evitare qualsiasi violazione dei principi di parità di trattamento degli offerenti e trasparenza [36] .

41. Il Mediatore osserva che in questo caso molti, se non tutti, gli offerenti avrebbero potuto avere considerazioni strategiche al momento dell'offerta per lo studio. Tutti gli offerenti avrebbero potuto anche avere un interesse "concreto" nei risultati dello studio, se solo la loro analisi nello studio fosse accolta positivamente dalla Commissione e da altre parti interessate.

42. Il Mediatore osserva tuttavia che vi è una differenza tra 1) i legittimi interessi che gli offerenti possono avere a rafforzare le loro credenziali di esperti riconosciuti in un settore — attraverso il lavoro del settore pubblico — al fine di garantire futuri contratti in tale settore e 2) l'interesse che un offerente può avere a influenzare *gli sviluppi* in un mercato su cui l'esito dell'appalto pubblico può avere un impatto. Se un offerente ha un interesse finanziario diretto o indiretto nello sviluppo di un mercato, perché investe in tale mercato o gestisce investimenti in tale mercato, sussiste il rischio evidente che il suo lavoro possa essere influenzato da tali interessi.

43. È probabile che le modifiche del quadro normativo finanziario dell'UE per quanto riguarda le questioni ambientali, sociali e di governance abbiano un impatto sulla capacità dei pertinenti attori del mercato di conseguire un buon rendimento degli investimenti sulle attività che gestiscono. In questo caso, l'obiettivo dello studio è quello di informare in che modo l'UE può adattare il proprio quadro normativo, al fine di garantire che gli obiettivi ESG siano

maggiormente presi in considerazione nella politica finanziaria (cfr. note a piè di pagina 23 e 24). Ciò, secondo il Mediatore, potrebbe avere un impatto sul core business di imprese come BlackRock Investment Management. L'impresa potrebbe inoltre trarre vantaggio dalle conoscenze acquisite nel sistema normativo dell'UE e dall'aumento della sua rete di contatti che tale studio contribuirebbe a facilitare.

44. Il Mediatore osserva che la Commissione era a conoscenza del modello di business della società e delle sue operazioni (punti 14 e 15).

45. Gli interessi della società sono serviti, naturalmente, se i beni che gestisce per conto dei suoi clienti, o beni che essa stessa possiede, aumentano di valore.

46. Il fatto stesso di avere un interesse finanziario connesso al mercato sul quale l'esito dello studio può avere un impatto, potrebbe essere sufficiente a sostenere l'esistenza di un rischio di conflitto di interessi che possa incidere negativamente sull'esecuzione del contratto reale e non meramente ipotetico. Ciò è dovuto al fatto che la Commissione ha bisogno che lo studio sia condotto in modo indipendente al fine di informare e servire un processo politico che deve essere nel migliore interesse dell'Unione e non di un interesse particolare. Il risultato dello studio dovrebbe anche essere riconosciuto come legittimo agli occhi del pubblico, un ulteriore motivo critico per evitare qualsiasi percezione di un conflitto di interessi. Se l'azienda che fa lo studio è percepita per avere un interesse privato che potrebbe essere in contrasto con questo, è presente un rischio.

47. Il Mediatore osserva inoltre che la società in questione ha cercato di influenzare i processi decisionali e normativi nel settore degli obiettivi ambientali, sociali e di governance per le banche. [37] Oltre a queste interazioni dirette con i responsabili politici, il Mediatore prende atto del coinvolgimento della società in organismi guidati dall'industria di cui l'aggiudicatario ha dovuto tenere conto (cfr. punto 30). Tali attività di lobbying sono del tutto legittime. Tuttavia, il fatto che esistano indica che la società ha un interesse a influenzare gli sviluppi politici in questo settore.

48. È ragionevole supporre che il team Blackrock Financial Markets Advisory sia a conoscenza delle preferenze di politica pubblica della società.

49. La comprensione del contratto da parte del Mediatore, basata sul capitolato d'oneri, è che esso è concepito per alimentare i processi decisionali e normativi. Il suo carattere "tecnico e analitico" non lo sminuisce né ne diminuisce la rilevanza futura. Inoltre, la Commissione prende atto dell'elevato livello di interazione tra essa e la società previsto durante lo sviluppo dello studio. Sebbene la Commissione ne prenda atto nel contesto della supervisione del contratto, tale interazione consente all'impresa di ampliare ulteriormente i propri contatti.

50. È inoltre importante notare che la società dispone di una certa discrezionalità per quanto riguarda il modo in cui riassume e presenta le sue conclusioni ai sensi del contratto. Ciò implica un rischio immaginabile che la società possa consentire alle sue preferenze di ordine pubblico di influenzare le sue azioni quando "consegna alle condizioni di un contratto di servizio". La

Commissione ha sostenuto che vi è pochissimo rischio che ciò accada a causa della "natura del contratto" che ha descritto come di natura tecnica e analitica. La Commissione sostiene che la verifica della natura dei servizi da fornire è di per sé sufficiente a determinare l'esistenza di un interesse professionale conflittuale. Tuttavia, il Mediatore ritiene che una valutazione di eventuali interessi professionali conflittuali debba essere molto più rigorosa e forense in casi come quello in cui un'azienda globale altamente influente presenta offerte per un contratto di valore commerciale relativamente basso in termini di prezzo pagato.

51. Il Mediatore ritiene pertanto che tali questioni avrebbero dovuto essere esaminate in modo molto più approfondito durante lo svolgimento della procedura di aggiudicazione dell'appalto. Ciò non significava che la decisione di aggiudicare l'appalto alla società non fornisse garanzie sufficienti in merito all'eliminazione di dubbi legittimi sul rischio di conflitti di interesse che potrebbero avere un impatto negativo sull'esecuzione dell'appalto, come richiesto dalla normativa [39] . Tuttavia, in questo caso specifico, il mancato trattamento del rischio di conflitti di interesse non soddisfa la soglia di cattiva amministrazione dovuta alle limitazioni del regolamento finanziario. La definizione pertinente contenuta nel presente codice di ciò che costituisce un conflitto di interessi e il relativo articolo ai sensi del considerando 104 e dell'articolo 167 (cfr. allegato 3) sono troppo vaghi per essere utili in una situazione così specifica. Il Mediatore prende atto che la decisione di aggiudicare tali contratti ai sensi del regolamento finanziario è presa a livello di personale e non a livello politico. In tale contesto, dato che il Commissario Dombrovskis ha riconosciuto la necessità di un contributo significativo del settore privato nell'agenda verde dell'UE, non sembra che finora siano stati compiuti tentativi di esplorare le implicazioni di questo aspetto rispetto all'aggiudicazione degli appalti. C'è un grande interesse commerciale per le imprese non solo per ottenere contratti, ma piuttosto o anche per ottenere un'influenza sulle istituzioni dell'UE mentre si muovono a legiferare a sostegno della transizione verde.

52. Il Mediatore ritiene inoltre che il documento di orientamento interno della Commissione, il "vade mecum in materia di appalti pubblici", non sia in grado di fornire sufficiente chiarezza al personale della Commissione sulla questione della valutazione dei conflitti di interesse che potrebbero incidere negativamente sull'esecuzione dell'appalto da parte di un offerente, in particolare nel contesto di contratti di servizi connessi alle politiche.

Prezzo basso

53. BlackRock Investment Management sembrava impegnare risorse di alta qualità e costose per l'offerta. Allo stesso tempo ha proposto un'offerta finanziaria di poco più della metà del valore massimo iniziale stimato del contratto.

54. Le norme e le procedure previste dal regolamento finanziario obbligano il personale della Commissione a ottenere per iscritto informazioni sul prezzo o sui costi che l'offerente ritiene pertinenti e a dare all'offerente la possibilità di presentare le proprie osservazioni (cfr. nota 19 e punto 21). Il Mediatore è consapevole del fatto che le persone responsabili dello svolgimento della procedura hanno cercato di agire in conformità delle presenti disposizioni di legge.

55. Tuttavia, è discutibile se il regolamento finanziario consenta di porre le giuste domande in questo caso. La Commissione non si è occupata delle questioni che vanno al centro delle

denunce attraverso l'interrogatorio appropriato dell'offerta della BlackRock Investment Management e la possibilità di un conflitto di interessi. È evidente che le domande poste a un'azienda delle dimensioni, della ricchezza e dell'influenza globale come BlackRock — è la più grande società di gestione patrimoniale al mondo — devono essere adattate di conseguenza se si vuole effettuare un'appropriata valutazione della sua offerta. Per quanto riguarda il prezzo molto basso, ad esempio, alla società è stato chiesto, in linea con il regolamento finanziario, se avesse beneficiato di aiuti di Stato e se rispettasse le leggi ambientali, sociali e del lavoro applicabili (il motivo è che l'impresa potrebbe essere stata in grado di sottoquotare i suoi concorrenti in quanto non aderisce alle stesse leggi ad esse applicabili). La Commissione ha inoltre chiesto alla società di dimostrare che il prezzo offerto era coerente con gli altri che aveva offerto ai clienti del settore pubblico. Non è chiaro come la risposta "sì" a questa domanda abbia potuto rassicurare la Commissione sul fatto che il prezzo anormalmente basso, oltre all'altissima qualità dell'offerta, sia stato motivato dall'interesse strategico della società ad esercitare un'influenza sull'evoluzione dei mercati in questione e ad acquisire informazioni sul sistema normativo dell'UE. Al contrario, la risposta ad essa fornita avrebbe dovuto suscitare preoccupazione.

56. Il Mediatore ritiene che la Commissione avrebbe dovuto esaminare altri possibili rischi connessi al prezzo basso. Ad esempio, come osservato in precedenza, vi era il rischio che la società non perseguesse il normale obiettivo commerciale di realizzare un profitto aggiudicando un contratto o addirittura cercando di migliorare la sua reputazione di esperto nel settore, anche se ciò potrebbe essere stato un fattore dato il suo recente interesse per l'area ESG. Piuttosto, la società potrebbe aver cercato di aggiudicarsi questo contratto perché le ha dato l'opportunità di influenzare e comprendere, dall'interno, l'elaborazione delle politiche della Commissione in settori che incidono sui suoi interessi, tra cui il suo "pivot" 2020 nei confronti di ESG [40] .

57. La Commissione ha detto al Mediatore che non spetta al Mediatore speculare sulla motivazione di un'impresa nella ricerca di un contratto. Il Mediatore comprende la riluttanza a rischiare una procedura sleale attraverso l'introduzione di quelle che potrebbero essere considerate domande soggettive sulla motivazione. Tuttavia, l'obbligo di trattare i richiedenti allo stesso modo non esonera la Commissione dall'obbligo di esaminare in modo critico tutti i fattori che possono incidere sull'esecuzione di un contratto, non tutti i quali si applicano allo stesso modo a ogni società di offerta.

Misure di mitigazione per prevenire i conflitti di interesse

58. Per quanto riguarda la "barriera d'informazione" che l'impresa ha posto (cfr. nota 20), il Mediatore ritiene che la necessità stessa di tale barriera di informazione indichi, di per sé, che l'impresa è a conoscenza di potenziali conflitti di interesse che potrebbero incidere negativamente sull'esecuzione del contratto.

59. Anche se l'ostacolo all'informazione fosse riuscito a impedire che le informazioni specifiche ottenute nell'ambito del contratto fossero utilizzate direttamente per assistere l'impresa nelle sue decisioni di investimento, essa non garantirebbe in alcun modo che il suo personale che lavora al progetto della Commissione non sarebbe influenzato dagli interessi strategici generali dell'impresa. È anche possibile che il personale si muova tra i due rami dell'azienda nell'ambito della normale mobilità del personale.

60. Il Mediatore ritiene quindi discutibile che un ostacolo all'informazione tra il gruppo di consulenza e il resto dell'impresa mitigherebbe davvero l'interesse della società per l'esecuzione di questo studio e le conoscenze acquisite dalla sua conduzione (cfr. anche il punto 48).

Conclusione

61. Alla luce dei suoi obblighi ai sensi del regolamento finanziario e delle informazioni di cui dispone, il Mediatore ritiene che la Commissione avrebbe dovuto essere più vigile per verificare che la società non fosse soggetta a un conflitto di interessi che potesse incidere negativamente sull'esecuzione del contratto. La decisione di aggiudicare l'appalto alla società non ha fornito garanzie sufficienti per escludere qualsiasi dubbio legittimo circa il rischio di conflitti di interesse che potrebbero avere un impatto negativo sull'esecuzione dell'appalto. Era discutibile per la Commissione concludere che non vi erano motivi giuridici per escludere BlackRock Investment Management dalla procedura di appalto. Tuttavia, **il Mediatore ritiene che questo caso sollevi questioni che sono meglio esaminate dai legislatori dell'UE** .

Suggerimenti

Sulla base dell'indagine su tali denunce, il Mediatore formula alla Commissione europea i seguenti suggerimenti:

1. La Commissione dovrebbe fornire orientamenti più chiari sui possibili conflitti di interesse per assistere il suo personale che si occupa delle procedure di appalto pubblico per i contratti di servizi connessi alle politiche.

2. La Commissione dovrebbe riflettere sulla necessità di un aggiornamento specifico del regolamento finanziario al fine di rafforzare le disposizioni sui possibili conflitti di interesse.

I denuncianti e la Commissione saranno informati della presente decisione **.**

Emily O'Reilly

Mediatore europeo

Strasburgo, 23.11.2020

ALLEGATI

Allegato 1 — Finalità dello studio e compiti del contraente

Nell'avviso di aggiudicazione dell'appalto, la Commissione ha descritto lo scopo dello studio come " *fornire un contributo per facilitare il conseguimento dei seguenti obiettivi:*

— integrare i rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) nei processi di gestione dei rischi delle banche dell'UE;

— integrare i rischi ESG nella vigilanza prudenziale dell'UE;

— integrare gli obiettivi ESG nelle strategie commerciali e nelle politiche di investimento delle banche dell'UE. [..]

[BlackRock Investment Management] dovrà svolgere i seguenti compiti:

I. identificazione e bilancio delle migliori pratiche/principi per l'integrazione dei rischi ESG nei processi di gestione dei rischi delle banche dell'UE;

II. individuazione e bilancio delle migliori pratiche/principi per l'integrazione dei rischi ESG nella vigilanza prudenziale dell'UE;

III. analisi degli ostacoli allo sviluppo di un mercato dell'UE ben funzionante per la finanza verde e gli investimenti sostenibili e l'individuazione di strumenti e strategie adeguati per promuovere l'espansione della finanza verde e del mercato dei prodotti finanziari sostenibili .

Allegato 2 — Termine

Azioni della Commissione

Azioni di BlackRock Investment Management

30/07/2019

La Commissione ha pubblicato il bando di gara [Link] (riferimento: FISMA/2019/024/D).

24/09/2019

Il comitato di valutazione è nominato dall'ordinatore competente.

09/10/2019

"Termine per la presentazione delle offerte"

La Commissione ha ricevuto nove offerte.

La società ha presentato la sua offerta.

11/10/2019

"Apertura delle offerte"

Successivamente, l'unità Risorse ha controllato il "Sistema di individuazione precoce e di esclusione" per quanto riguarda le offerte ricevute.

21/10/2019

Il comitato di valutazione ha discusso le offerte ricevute, in particolare i criteri di non esclusione e di selezione.

06/11/2019

Il comitato di valutazione ha valutato i requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione.

20/11/2019

Il comitato di valutazione ha valutato i criteri di aggiudicazione (finali).

28/11/2019

L'ordinatore ha chiesto alla società di chiarire quello che sembra essere un prezzo anormalmente basso per la sua offerta.

06/12/2019

La società ha risposto alla richiesta di chiarimenti.

12/12/2019

L'ordinatore ha chiesto alla società ulteriori chiarimenti in merito al prezzo apparentemente anormalmente basso.

16/12/2019

La società ha risposto alla richiesta di chiarimenti.

30/01/2020

Il comitato di valutazione ha messo a punto la relazione di valutazione.

06/02/2020

L'ordinatore ha approvato il contenuto della relazione di valutazione.

L'ordinatore ha aggiudicato il contratto a BlackRock Investment Management.

02/03/2020

La Commissione e BlackRock Investment Management hanno firmato il contratto di servizi (riferimento: FISMA/2019/024/D1/OP/ST).

La durata del contratto è di 12 mesi.

13/03/2020

Secondo il registro per la trasparenza dell'UE, la società ha incontrato il direttore generale della DG FISMA per discutere argomenti relativi a "[l'Unione dei mercati dei capitali], la sostenibilità e la regolamentazione dei fondi".

01/04/2020

La Commissione ha pubblicato l'aggiudicazione del bando di gara.

Allegato 3 — Disposizioni pertinenti del regolamento finanziario

La Commissione, nella riunione di ispezione con la squadra investigativa, ha evidenziato le seguenti disposizioni del regolamento finanziario [42] come pertinenti ai fini dell'indagine:

Considerando 104, che recita:

" *È opportuno identificare e trattare in modo distinto i diversi casi generalmente indicati come*

situazioni di conflitto di interessi. La nozione di "conflitto di interessi" dovrebbe essere utilizzata esclusivamente nei casi in cui una persona o un'entità con responsabilità per l'esecuzione del bilancio, la revisione contabile o il controllo, o un funzionario o un agente di un'istituzione dell'Unione o di autorità nazionali a qualsiasi livello, si trovi in tale situazione. I tentativi di influenzare indebitamente una procedura di aggiudicazione o di ottenere informazioni riservate dovrebbero essere trattati come gravi illeciti professionali che possono comportare il rifiuto dalla procedura di aggiudicazione e/o l'esclusione dai fondi dell'Unione. Inoltre, gli operatori economici potrebbero trovarsi in una situazione in cui non dovrebbero essere selezionati per l'esecuzione di un contratto a causa di un interesse professionale conflittuale. Ad esempio, un'impresa non dovrebbe valutare un progetto a cui ha partecipato o un revisore non dovrebbe essere in grado di controllare i conti che ha precedentemente certificato ."

Articolo 167 che specifica i criteri da seguire durante l'aggiudicazione degli appalti, che comprende il punto 1):

" *Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri di aggiudicazione a condizione che l'amministrazione aggiudicatrice abbia verificato quanto segue: [..]*

c) il candidato o l'offerente soddisfa i criteri di selezione specificati nei documenti di gara e non è soggetto a conflitti di interesse che possono incidere negativamente sull'esecuzione dell'appalto.

Articolo 171 sull'annullamento della procedura di appalto, che recita:

"L'amministrazione aggiudicatrice può, prima della firma del contratto, annullare la procedura di appalto senza che i candidati o gli offerenti abbiano il diritto di chiedere un indennizzo.

La decisione è giustificata e portata a conoscenza dei candidati o degli offerenti quanto prima."

Allegato I sugli appalti.

[1] Risoluzione del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 sulla finanza sostenibile (riferimento: 2018/2007(INI). Cfr.: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0215_EN.pdf [Link].

[2] BlackRock Investment Management (UK) Limited fornisce servizi di gestione degli investimenti, tra cui gestione del portafoglio, pianificazione finanziaria e soluzioni di consulenza.

[3] Un gruppo di deputati al Parlamento europeo (deputati).

[4] Cfr.: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200605-letter-ev

[Link].

[5] Uno di altri due deputati al Parlamento europeo e uno di un gruppo della società civile.

[6] Cfr.: https://www.ombudsman.europa.eu/en/report/en/132525 [Link].

[7] Cfr.: https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/135316 [Link].

[8] L'allegato 2 contiene una panoramica della procedura amministrativa seguita dalla Commissione per aggiudicare l'appalto.

[9] Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, cfr. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1046 [Link].

[10] Il regolamento finanziario parla di "offerente". Il Mediatore europeo preferisce utilizzare il sinonimo "bidder".

[11] In conformità dell'articolo 167, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

[12] Un comitato composto da cinque membri di tre diversi servizi della Commissione.

[13] L'appalto richiede che l'aggiudicatario tenga conto del lavoro di 12 organizzazioni che lavorano sulla finanza sostenibile. I due di cui BlackRock è membro sono la Task Force del Financial Stability Board on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) e il Sustainable Finance Working Group (SFWG) dell'Institute for International Finance (IIF).

[14] L'azienda ha anche l'opportunità di proporre quali altri stakeholder saranno coinvolti, in quanto sarà responsabile dell'organizzazione di due workshop.

[15] Come le relazioni del "Gruppo di esperti ad alto livello sulla finanza sostenibile" (HLEG) e di un gruppo di esperti tecnici sulla finanza sostenibile (TEG). Tali gruppi di esperti della Commissione sono stati istituiti per fornire consulenza su: (i) considerazioni generali per includere i fattori di sostenibilità e ESG nel settore finanziario e ii) compresi i fattori ESG in settori specifici/segmenti di mercato. Un altro esempio è la relazione su una tassonomia dell'UE adottata il 9 marzo 2020: https://ec.europa.eu/info/files/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en [Link]. La Commissione si è inoltre consultata ampiamente sulla questione della finanza sostenibile.

[16] Come stabilito all'articolo 136 del regolamento finanziario.

[17] In base ai criteri di aggiudicazione, la qualità tecnica delle offerte rappresenta il 70 % del punteggio complessivo e il prezzo rappresenta il 30 % del punteggio complessivo.

[18] BlackRock Investment Management ha offerto di eseguire il contratto per 280,000 EUR,

mentre il valore totale iniziale stimato del contratto era di 550,000 EUR.

[19] Conformemente all'allegato 1, punto 23 del regolamento finanziario.

[20] https://www.blackrock.com/financial-markets-advisory/about-fma#information-barriers [Link]
.

[21] Vedi: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200612-information-awarding-contract_0.pdf [Link].

[22] Conformemente all'articolo II.24.1.

[23] Per il capitolato d'oneri, cfr.: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-document.html?docId=57784 [Link].

[24] In particolare, i denuncianti hanno fatto riferimento a quanto segue dal capitolato d'oneri: " *i risultati dello studio confluiranno, tra l'altro, nel flusso di lavoro per l'attuazione del piano d'azione della Commissione sulla finanza sostenibile, in particolare nell'azione 8 e nel lavoro [dell'Autorità bancaria europea] relativo al mandato della CRD [..]* ". L'azione 8 del piano d'azione impone alla Commissione di "esplorare la fattibilità dell'inclusione dei rischi associati a fattori climatici e di altri fattori ambientali nelle *politiche* di gestione dei rischi degli enti". Il "Piano d'azione sulla finanza sostenibile" della Commissione è stato avviato in risposta alle raccomandazioni politiche del gruppo di esperti ad alto livello sulla finanza sostenibile (HLEG), cfr.: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf [Link]. BlackRock contribuì allora al lavoro dell'HLEG, vedi: https://bit.ly/3jkmloC [Link].

[25] Per esempio, BlackRock è un membro societario del Fondo europeo e dell'Associazione di gestione patrimoniale, che ha pubblicato una risposta al documento di consultazione dell'ESMA sull'integrazione dei rischi e dei fattori di sostenibilità nella legislazione pertinente per i gestori di fondi, cfr.: http://www.efama.org/Publications/Public/AIFMD/19-4018.pdf [Link]. BlackRock è anche membro dell'Associazione per i mercati finanziari in Europa (AFME), rappresentante di interessi per il settore finanziario che ha commentato pubblicamente le questioni relative allo studio sui rischi e gli obiettivi ESG, cfr. https://www.afme.eu/Portals/0/DispatchFeaturedImages/20200226%20State%20of%20Play%20-%20Sustainable% [Link]. BlackRock è anche quotata come membro societario dell'European Fund and Asset Management Association, che ha pubblicato una risposta al documento di consultazione dell'ESMA sull'integrazione dei rischi e dei fattori di sostenibilità nella legislazione pertinente per i gestori di fondi, cfr.: http://www.efama.org/Publications/Public/AIFMD/19-4018.pdf [Link].

[26] Cfr. ad esempio la lettera annuale di BlackRock del 14 gennaio 2020, intitolata "A Fundamental Reshaping of Finance": https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter [Link].

[27] Vedi: https://urgewald.org/medien/blackrocks-new-policy-affects-less-20-coal-industry [Link].

[28] Cfr. considerando 104 del regolamento finanziario

[29] Per evitare che le informazioni a cui il suo ramo di consulenza ha accesso a seguito del suo lavoro sullo studio siano condivise con il braccio di investimento della società.

[30] Vedi: https://ourfinancialsecurity.org/2020/05/blog-can-blackrock-benefit-from-inside-information-from-fed-facilities/ [Link].

BlackRock Financial Management, Inc. è stato selezionato dalla Federal Reserve Bank di New York. L'accordo definisce i dettagli relativi alla "barriera d'informazione e alle procedure di attenuazione dei conflitti di interesse", cfr. in particolare l'articolo 18.4 e l'allegato G: https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/markets/SMCCF_Investment_Management_Agreement.pdf [Link].

[32] https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200605-letter-ev [Link].

[33] Vedi: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:164939-2017:TEXT:EN:HTML [Link].

[34] Conformemente all'articolo 167 del regolamento finanziario.

[35] V. sentenza del 18 aprile 2007, *Deloitte Business Advisory / Commissione* , T-195/05, punto 67:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=60915&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir= [Link].

Cfr. sentenza del 13 ottobre 2005, *Intrasoft International/Commissione,* T-403/12, punto 76: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=169641&doclang=EN [Link].

[37] Ad esempio, il registro per la trasparenza dell'UE comprende i dettagli delle riunioni che BlackRock ha avuto con la Commissione: https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=51436554494-18 [Link]. I dettagli sulle riunioni con BlackRock organizzate dalla DG FISMA, comprese le informazioni relative agli obiettivi ESG, sono disponibili qui: https://www.asktheeu.org/en/request/documents_related_to_meetings_be [Link].

[38] Per esempi, v. note a piè di pagina 13, 24, 25, 26 e 37.

[39] Cfr. articolo 167, lettera c), del regolamento finanziario.

[40] https://www.blackrock.com/institutions/en-us/insights/market-pulse/examining-esg-and-sustainability

[41] Vedi: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:165869-2020:TEXT:EN:HTML [Link].

[42] Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, cfr. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1046 [Link].